

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2000

sulla decisione riguardante l'equilibrio dei sessi in seno ai comitati e ai gruppi di esperti da essa istituiti

(2000/C 203/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## 1. INTRODUZIONE

La partecipazione equilibrata di uomini e donne al processo decisionale è un elemento determinante nel conseguimento di una parità effettiva tra uomini e donne. Questo è inoltre riconosciuto sempre più come un requisito della democrazia, nonché come un effetto positivo per la società in quanto idee e valori differenti vengono introdotti nel processo decisionale, conseguendo risultati che tengono conto degli interessi e delle esigenze dell'intera popolazione.

La Comunità è stata uno dei primi promotori del cambiamento della condizione delle donne nella società, garantendo il loro diritto all'uguaglianza. Il principio giuridico della parità di trattamento tra i sessi è un principio fondamentale della legislazione comunitaria. Il trattato di Amsterdam che modifica il trattato istitutivo delle Comunità europee, spinge la Comunità al di là della garanzia di una uguaglianza formale verso un'impostazione più proattiva intesa ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne<sup>(1)</sup> in tutte le politiche comunitarie. Esso consente inoltre agli Stati membri di adottare provvedimenti di azioni positive per garantire nella pratica la piena parità tra uomini e donne. L'integrazione dei sessi è stata adottata dall'Unione europea come efficace strategia per promuovere la parità tra uomini e donne e il trattato che istituisce le Comunità europee è depositario di questa impostazione. Un numero pari di uomini e di donne negli organismi decisionali è un mezzo appropriato per impostare una politica attenta alle problematiche dei sessi.

La Piattaforma di azione della quarta Conferenza mondiale delle Nazioni unite sulle donne svoltasi a Pechino nel 1995, su cui tutti gli Stati membri si sono impegnati, ha riconosciuto che l'assenza di una partecipazione equilibrata tra uomini e donne nel processo decisionale porta ad un deficit democratico.

## 2. CONTESTO NAZIONALE

Cinque Stati membri hanno disposizioni giuridicamente vincolanti sulla composizione dei comitati. In Austria la rappresentanza numerica di uomini e donne nei comitati deve essere tenuta in considerazione dalle autorità. In Belgio i comitati consultivi possono esprimere pareri solo se un massimo di due terzi è dello stesso sesso, a meno che non vi sia una deroga speciale da parte del ministro per le pari opportunità. In Da-

nimarca l'obbligo è di proporre un numero uguale di uomini e donne per le nomine nei comitati pubblici, mentre in Finlandia le donne devono rappresentare il 40 % dei membri dei comitati. La Germania prevede un sistema di nomine doppie, come anche la Svezia. La legislazione norvegese prescrive un equilibrio minimo tra i sessi nei comitati del 40 % per ciascun sesso, e in Islanda la percentuale è fissata al 30 %.

## 3. CONTESTO UE

Per ovviare alla sottorappresentanza delle donne nel processo decisionale, che porta ad un deficit democratico, oltre che a un sottoutilizzo delle risorse umane, il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato una raccomandazione<sup>(2)</sup> sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale grazie a:

- una strategia integrata per promuovere la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne;
- campagne di sensibilizzazione;
- raccolta di dati;
- esempi incoraggianti di buone prassi e
- promozione di un equilibrio tra i sessi a tutti i livelli di organismi governativi e comitati.

L'obiettivo generale della raccomandazione del Consiglio è quello di incoraggiare gli Stati membri a promuovere una partecipazione più equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale e ad adottare provvedimenti specifici per conseguire questo obiettivo<sup>(3)</sup>. La raccomandazione si rivolge anche alle istituzioni comunitarie e alle agenzie. La Commissione ha elaborato un progetto di relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio, il quale evidenzia che malgrado il numero elevato di differenti provvedimenti adottati dagli Stati membri la sottorappresentanza delle donne nei governi e nei parlamenti e nei comitati che preparano le decisioni, nonché negli alti livelli del mercato del lavoro, non è mutata sensibilmente da quando la raccomandazione è stata adottata nel 1996.

<sup>(1)</sup> Articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE.

<sup>(2)</sup> 96/694/CE (GU L 319 del 10.12.1996) (cfr. allegato I)

<sup>(3)</sup> COM(2000) 120 def.

Uno studio preliminare dei comitati istituiti dalla Commissione presso la Direzione generale dell'Occupazione e affari sociali rileva che le donne rappresentano una piccolissima minoranza, ad eccezione dei comitati che si occupano della libera circolazione dei lavoratori e delle pari opportunità tra uomini e donne <sup>(1)</sup>.

#### 4. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione riconosce che occorre fare maggiori progressi nel conseguimento di un migliore equilibrio dei sessi nei suoi propri comitati e gruppi di esperti al fine di equilibrare meglio il processo decisionale a livello europeo. A tal fine la Commissione ha adottato una decisione <sup>(2)</sup> in materia di parità dei sessi nell'ambito dei gruppi di esperti e dei comitati che essa ha istituito. Per andare oltre la semplice eliminazione di disuguaglianze esistenti e per promuovere attivamente la parità, la Commissione propone che i comitati esistenti e i nuovi comitati, nonché i gruppi di esperti devono rispecchiare un equilibrio tra i sessi.

La raccomandazione del Consiglio non definisce l'espressione «partecipazione equilibrata». Mentre i paesi scandinavi e il Regno Unito mirano ad una partecipazione del 50 %, la maggior parte dei paesi ritiene che il tasso di partecipazione di almeno il 30 % costituisca la massa critica al di sopra della quale gli uomini o le donne possono esercitare una reale influenza. La Commissione ha deciso di fissare al 40 %, a medio termine il livello minimo di partecipazione degli uomini e delle donne nei comitati e nei gruppi di esperti.

La percentuale del 40 % è stata scelta perché rappresenta un buon compromesso tra le procedure seguite negli Stati membri. Essa riflette le procedure che la Commissione segue per la partecipazione delle donne in tutti i gruppi, assemblee e comitati consultivi che assistono la Commissione nell'attuazione del Quinto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnico e attività di dimostrazione (1999-2000). La scienza è stata riconosciuta come un campo in cui le donne erano gravemente sottorappresentate, una situazione da rettificare ai fini della parità di opportunità in generale ma anche per arricchire la scienza europea. Si tratta di un obiettivo realistico a medio termine verso il conseguimento di un pieno equilibrio tra i sessi.

L'obiettivo della Commissione è quello di conseguire un equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati di nuova istituzione nominando membri maschi e femmine all'atto dell'istituzione del gruppo di esperti o del comitato. Per i comitati e i gruppi di esperti che già esistono, quando i mandati dei membri volgono al termine, ovvero un membro deve essere sostituito, la Commissione intende nominare un nuovo membro in modo da garantire l'equilibrio tra i sessi.

Nel riflettere su come migliorare l'equilibrio tra i sessi nei suoi gruppi di esperti e comitati, la Commissione si è trovata di fronte al problema che mentre essa ha la competenza formale di designazione in tali gruppi e comitati, le nomine dei membri di norma provengono dagli Stati membri. Talvolta sono gli Stati membri stessi a effettuare nomine, ma spesso gli Stati membri non fanno altro che trasmettere alla Commissione nomine provenienti dalle parti sociali, dalle ONG e dagli organismi professionali. Pertanto, mentre la Commissione si impegna a non nominare membri nei gruppi di esperti e comitati al fine di conseguire un equilibrio tra i sessi, se le designazioni avanzate non sono equilibrate sotto l'aspetto del sesso, viene gravemente limitata la capacità della Commissione di nominare membri per conseguire un equilibrio tra i sessi.

La Commissione invita pertanto gli Stati membri e tutti gli organismi e organizzazioni responsabili della designazione dei membri di proporre nomi di uomini e donne in numero sufficiente per consentire alla Commissione di nominare membri in modo tale che i gruppi di esperti e i comitati siano equilibrati sotto questo aspetto. La Commissione propone che vengano proposti quattro nomi per ciascuna posizione di membro e che la lista di nomi deve includere almeno uno di ciascun sesso. Se le norme che istituiscono un gruppo di esperti o un comitato richiedono membri supplenti, in questo caso le designazioni per questi posti devono seguire la stessa procedura prevista per i membri. La stessa procedura deve applicarsi alle nomine qualora un membro di un gruppo di esperti o di un comitato viene sostituito, migliorando così l'esistente equilibrio tra i sessi.

Quando la Commissione stessa è responsabile sia della designazione, sia della nomina dei membri nei gruppi di esperti o comitati dovrà far sì che sia rispettato l'equilibrio tra i sessi.

Deve essere chiaro che la Commissione non intende nominare persone sottoqualificate solo per conseguire l'equilibrio tra i sessi nei comitati e gruppi di esperti. Tuttavia se i membri di un sesso sono sotto rappresentati in misura rilevante in un determinato comitato o gruppo di esperti, la Commissione invita gli Stati membri a impegnarsi particolarmente a nominare membri adeguatamente qualificati di questo sesso.

Tre anni dopo l'adozione della decisione, la Commissione elaborerà una relazione sulla sua attuazione che comprenderà statistiche sull'equilibrio tra i sessi in gruppi di esperti e comitati. I servizi della Commissione che non hanno attuato l'equilibrio tra i sessi nei loro comitati dovranno giustificare perché non lo abbiano fatto. Sulla base di questa relazione la Commissione sarà quindi in grado di decidere sulla necessità di ulteriori azioni.

<sup>(1)</sup> Studio DG Empl Comitati, Cfr. sito Web:  
<http://europa.eu.int/comm/dg05/equ/opp/index-en.htm>

<sup>(2)</sup> GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34.